



CITTÀ DI POTENZA

U. D. ASSETTO DEL TERRITORIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SUAP

N. 3/2018 REP. PROV. DIR.

PROGRAMMA DI APERTURA DEI PUBBLICI ESERCIZI NEL PERIODO 1 - 30 AGOSTO 2018.

I L DIRIGENTE

VISTO l'art. 8 della Legge n. 287 del 25 agosto 1991 il quale, al comma 5, stabilisce che il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate, nonché le Associazioni dei consumatori e degli utenti, maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura, per turno, degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

VISTA l'Ordinanza Sindacale 31 dicembre 2012 n. 9, avente ad oggetto "*Orari dei negozi, delle altre attività di vendita al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*", con cui si è proceduto ad una modifica dell'Ordinanza n. 262 del 22 dicembre 2008 limitatamente ai punti 1-7; lasciando invariate le prescrizioni di cui al punto 8 della stessa Ordinanza 262/2008;

VISTO il parere favorevole espresso dal Sindaco, in data 19 giugno 2018, sulla proposta del "*Programma di Apertura Obbligatoria per turni degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande nel periodo 1- 30 agosto 2018*";

RITENUTO opportuno considerare tutte le attività di somministrazione che hanno presentato una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) o di subingresso, variazione, trasferimento entro il 31/05/2018;

RITENUTO di dover procedere a stabilire dei programmi di apertura per turno, **da valere dal 1° al 30 agosto 2018**, per assicurare in detto periodo un idoneo livello di servizio all'utenza;

ATTESO che, al fine di predisporre un programma di apertura per turno che contemplasse l'effettiva partecipazione di tutti gli esercizi cittadini, gli esercizi stessi sono stati suddivisi in n. 5 gruppi (**A, B, C, D, E**), la cui composizione è stata determinata in modo tale che in ogni gruppo, per ubicazione, per numero e tipologia di attività, sia assicurata una presenza omogenea di esercizi;

ATTESO, altresì, che il programma di apertura per turni nel periodo suindicato, prevede che ogni gruppo osserverà un turno di apertura, in modo tale che ciascun esercente facente parte, effettui un periodo di apertura obbligatoria pari a n. 6 giorni così articolato:

1° Turno	dal 1 Agosto	al 6 Agosto 2018	GRUPPO C
2° Turno	dal 7 Agosto	al 12 Agosto 2018	GRUPPO D
3° Turno	dal 13 Agosto	al 18 Agosto 2018	GRUPPO E
4° Turno	Dal 19 Agosto	al 24 Agosto 2018	GRUPPO A
5° Turno	dal 25 Agosto	al 30 Agosto 2018	GRUPPO B

RITENUTO che, così come proposto e venuto a configurarsi, il “programma di apertura” dei pubblici esercizi nel suindicato periodo, assicura all’utenza un idoneo livello di servizio;

ATTESO che con nota prot. n. 68321 del 12 giugno c.a. è stata inoltrata richiesta di parere alle Organizzazioni di Categoria e alle Associazioni di cui all’art. 8, comma. 5;

VISTA la Legge n. 287 del 25 agosto 1991;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm. ed ii;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

DISPONE

che gli **Esercizi Pubblici** per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, TRATTORIE) operanti in questa Città, **OSSERVERANNO, per il periodo 1° AGOSTO - 30 AGOSTO 2018,** il programma di **APERTURA** così come riportato nell’accluso elenco, parte integrante ed essenziale della presente ordinanza.

Il programma è stato predisposto utilizzando i seguenti ambiti territoriali di appartenenza degli esercizi:

- **AREA NORD:** Rioni: Poggio Tre Galli - Serpentone - Malvaccaro - CEP - Mancusi - Risorgimento - Parco Aurora - Macchia Romana - Santa Maria;
- **CENTRO STORICO:** Corso XVIII Agosto - Piazza Beato Bonaventura - Piazza Maffei - Piazza M. Pagano - Piazza Matteotti - Via del Popolo - Via Due Torri - Via G. Bruno - Via O. Flacco - Via Portasalza - Via Pretoria - Via Rosica - Via Scafarelli - Via Vescovado - Via IV Novembre - Via XX Settembre - Vico Boldoni - Vico Mazzolla, etc.;
- **ANELLO DI PERIMETRO AL CENTRO STORICO:** Via Mazzini - Via Cavour - C.so Garibaldi - Piazza Vittorio Emanuele II - Via Gabet - Montereale - Via Vaccaro - Via Acerenza, etc.;
- **AREA SUD:** Rione Italia - Rione Francioso - San Rocco - Rione Lucania;
- **AREA PERIFERICA:** Via Appia - Via del Gallitello - Via del Seminario Maggiore - Via dei Molinari - Via Isca del Pioppo - Via della Siderurgica, Via della Tecnica - Via della Chimica - Viale del Basento, etc.;
- **CONTRADE:** Sant’Antonio La Macchia - Bucaletto - Botte - Costa della Gaveta - Caira - Varco d’Izzo - Dragonara - Giarrossa - Giuliano - Lavangone - Marrucaro - Rossellino - Pian Cardillo - S. Luca Branca - Valle Paradiso.

E’ consentita la deroga al turno di apertura previo scambio/sostituzione con altro esercizio riconducibile alla stessa tipologia e operante nello stesso ambito territoriale.

I titolari dei due esercizi interessati allo scambio od alla sostituzione devono sottoscrivere contestuale richiesta sull’apposito modello predisposto dal competente Ufficio Pubblici Esercizi - Struttura Unica per le Attività Produttive.

Le richieste sopraccitate dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio del primo dei due turni oggetto dello scambio o del turno da sostituire; le richieste presentate oltre tali termini non potranno essere accolte e devono essere considerate fin d'ora denegate senza bisogno di ulteriore provvedimento.

Lo scambio/sostituzione dovrà intendersi autorizzato se non verrà comunicato agli interessati espresso diniego.

Ogni esercente, ai sensi dell'art.8 - commi 3 e 5- della Legge 287/1991 ha l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario adottato, mediante l'esposizione, in modo ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio, di idoneo apposito cartello, nonché di rendere noto, altresì, i turni di apertura stabiliti con il presente provvedimento.

La mancata apposizione del cartello comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della Legge 287/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato rispetto del turno stabilito, così come riportato nell'allegato quadro costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, può comportare l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 154,94 (centocinquantaquattro/94) ad Euro 1.032,95 (milletrentadue/95), come previsto dall'art. 10 - comma 2 - della Legge n. 287/1991 sostituito dall' art. 3 quinquies del D.L. 18 settembre 1995 n. 381 convertito in Legge 15 novembre 1995, n.480 - nonché la sospensione dell'autorizzazione di esercizio per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 20 giorni, ai sensi dell'art. 10 - comma 5 - della citata Legge n. 287/1991.

Il presente provvedimento sarà notificato a mezzo posta elettronica certificata.

Gli organi di Polizia e di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per la esecuzione della presente disposizione.

Dalla Residenza Municipale, 20 giugno 2018

FG



IL DIRIGENTE
(ing. Francesco MANCUSO)

